

Ente Bilaterale del terziario della distribuzione e dei servizi della provincia di Bolzano

Bilaterale Körperschaft für den Tertiärsektor der Verteilung und der Dienstleistungen der Provinz Bozen

Visto l'art. 12 e seguenti del Codice Civile, visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, stipulato il 3 novembre 1994 e successivi rinnovi, di cui all'art. 16 è prevista la costituzione dell'Ente Bilaterale, è approvato il seguente

STATUTO

dell'Ente Bilaterale della Provincia di Bolzano

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Associazione avente la denominazione "Ente Bilaterale del terziario della distribuzione e dei servizi della provincia di Bolzano".

L'Ente ha natura giuridica di Associazione non riconosciuta.

Art. 2 - SEDE

L'Ente ha sede in Bolzano, presso l'Unione commercio turismo servizi.

Art. 3 - SCOPI

L'Ente non persegue finalità di lucro ed ha i seguenti scopi:

- a. promuovere e coordinare, a livello locale iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con la Provincia Autonoma di Bolzano, la Regione e gli altri Enti competenti privilegiando Enti di derivazione sindacale e/o associativo;
- b. svolgere le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di perseguire il miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del settore;
- c. istituire, attribuendo la sede presso quella dell'Ente Bilaterale, l'Osservatorio Provinciale così come previsto dal C.C.N.L. e dal contratto integrativo provinciale, entro tre mesi dalla

costituzione dell'Ente Bilaterale ed istituire le Commissioni Paritetiche Provinciali, nonché recepire quelle già esistenti;

- d. ricevere dalla Associazione Imprenditoriale del Terziario firmataria del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi in premessa e dalle corrispondenti Organizzazioni Sindacali, gli accordi territoriali ed aziendali;
- e. promuovere e sviluppare iniziative a carattere sociale a favore dei lavoratori dipendenti, quali mutualizzazione degli istituti previsti dal CCNL, da accordi territoriali ed iniziative di sostegno al reddito che siano concordate dalle parti costituenti e dalle stesse attribuite all'Ente Bilaterale;
- f. provvedere al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dovuta a chiusura temporanea dell'azienda, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
- g. promuovere attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni in positivo a favore del personale dipendente femminile;
- h. ricevere dalle parti datoriali sopra individuate copia delle comunicazioni loro pervenute da parte delle aziende che hanno scelto una nuova articolazione dell'orario ex artt.... 30, 31 e 32 del CCNL Terziario distribuzione e servizi e attuare quanto previsto dagli artt. 32 bis, ter, quater, quinquies e sexies del CCNL 20 settembre 1999;
- i. inviare all'Ente Bilaterale Nazionale, con cadenza trimestrale le ricerche ed elaborazioni di cui alla lettera b) dell'art. 16 del CCNL;
- j. svolgere ogni altro compito definito successivamente dai CCNL e dagli accordi collettivi territoriali e ad esso demandato dalle parti;
- k. l'Ente Bilaterale, oltre ai compiti previsti dallo statuto, coordina, raccoglie ed elabora i dati anche utili per la determinazione dei parametri necessari all'erogazione del salario variabile del secondo livello territoriale.

L'attuazione dei sopradefiniti scopi sarà disciplinata dal regolamento dell'Ente.

E' facoltà delle parti costituenti richiedere la revisione del regolamento, con preavviso di almeno 6 mesi.

Art. 4 - DURATA

La durata dell'Ente è a tempo indeterminato.

Art. 5 - SOCI

A. Soci fondatori

Sono Soci fondatori dell'Ente:

la Filcams-Cgil/Agb di Bolzano, la Fisascat-Cisl/Sgb di Bolzano, la Uiltucs-Uil/Sgk di Bolzano, la Asgb Commercio, l'Unione commercio turismo servizi di Bolzano.

Unicamente tali soci, (anche se fusi tra di loro e/o con denominazione variata) manterranno, anche in futuro, la qualifica di "soci fondatori" ed in quanto tali eleggibili alle cariche sociali.

B. Soci beneficiari

Sono iscritti all'Ente Bilaterale tutti i dipendenti delle aziende, e le aziende stesse, associate all'Unione commercio turismo servizi o, comunque, che applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 3 novembre 1994 per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi e successivi rinnovi, e che sono in regola col versamento delle quote di assistenza contrattuale (COVELCO) come stabilite dallo stesso CCNL e con quelle dell'Ente Bilaterale.

La riscossione delle suddette quote sarà effettuata in base ad apposita convenzione.

L'adesione è estesa alle aziende che applicano il CCNL Turismo 6 ottobre 1994, e successivi rinnovi, associate all'Unione commercio turismo servizi.

Art. 6 - ORGANI

Gli Organi dell'Ente, nel cui ambito dovrà essere riconosciuta omogenea e paritetica rappresentatività di tutti gli interessi dei Soci, sono:

1. L'Assemblea
2. Il Consiglio di Amministrazione
3. La Presidenza
4. Il Collegio dei revisori.

Tutti gli organi di cui sopra sono paritetici fra le Organizzazioni sindacali e l'Organizzazione datoriale.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dai soci fondatori ed il Presidente e Vicepresidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione.

Le cariche hanno la durata di 2 esercizi finanziari e possono essere riconfermate.

Qualora in tale periodo uno o più membri venisse a cessare dalla carica, il Socio che lo ha designato provvederà alla sua sostituzione.

Art. 7 — L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da 16 membri, dei quali fanno parte di diritto i membri del Consiglio di amministrazione. Gli altri 8 sono nominati dai soci fondatori.

L'assemblea è convocata dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 30 giugno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun membro, oppure mediante affissione nell'albo dell'Ente dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di

quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno due dei soci facenti parte della stessa, a norma dell'art. 20 C.C.

L'Assemblea deve essere convocata in Bolzano, anche fuori della sede sociale.

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Ente e sulla nomina del Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto. Ratifica la nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione effettuata dai soci fondatori.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C.

Art. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A. Composizione e durata

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nr. 8 membri dei quali nr. 4 designati dall'Unione commercio turismo servizi di Bolzano e nr. 4 designati dalla Filcams-Cgil/Agb, dalla Fisascat-Cisl/Sgb, dalla Uiltucs-Uil/Sgk e dalla Asgb Commercio, tutte di Bolzano. Per ogni membro effettivo deve essere nominato un supplente.

I membri rimangono in carica due anni e si intenderanno tacitamente riconfermati qualora l'organizzazione di appartenenza non abbia provveduto, con atto scritto diretto al Consiglio stesso, alla nomina di persona diversa, con un anticipo di almeno un mese sulla data di scadenza del biennio.

Alle riunioni del Consiglio potranno partecipare solo i Consiglieri effettivi, salvo eventuali sostituzioni per impedimento.

Le organizzazioni potranno, comunque, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, sostituire i propri rappresentanti nel consiglio con comunicazione scritta.

B. Compiti del Consiglio

Al Consiglio di Amministrazione è riconosciuto ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria Amministrazione per l'attuazione degli scopi e gestione dell'Ente.

Ad esso è affidata la gestione del patrimonio sociale.

Il Consiglio, tra l'altro,

- elegge il Presidente con le modalità previste nel successivo art. 9;
- elegge il Vice Presidente con le modalità previste nel successivo art. 9;
- ratifica, nella sua prima riunione, il Regolamento dell'Ente previsto nell'atto costitutivo.

Elabora e delibera le successive modifiche;

- sovrintende a tutte le attività dell'Ente, imprimendo e garantendo unità di indirizzo e coordinata pianificazione e sviluppo degli interventi, individua e fissa le specifiche modalità di attuazione dei fini generali dell'Ente e gli obiettivi ritenuti di volta in volta prioritari;
 - disciplina i vari interventi ed iniziative approvandone i relativi progetti generali e particolari;
 - provvede alla riscossione, ai versamenti ed agli accantonamenti delle risorse dell'Ente nei modi, forme e tempi da esso deliberati;
 - provvede sulla base delle risultanze contabili ad attribuire le risorse ed i mezzi in relazione agli scopi indicati nell'art. 3;
 - provvede alla compilazione dello stato di previsione e del conto consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno;
 - regola lo svolgimento dell'attività sociale, il funzionamento e l'uso dei beni dell'Ente;
 - regola il trattamento economico e normativo di collaboratori e di eventuali dipendenti rispetto ai quali assume anche le decisioni relative all'instaurazione ed alla cessazione dei rapporti di lavoro e di collaborazione;
 - promuove provvedimenti amministrativi e/o giudiziari nell'interesse dell'Ente;
- Il Consiglio con apposita deliberazione potrà delegare parte dei propri poteri, così come l'esecuzione di determinati atti, al Presidente ed al Vice Presidente.

C. Riunione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre dei Consiglieri in carica e, comunque, almeno una volta al quadrimestre. La convocazione dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata o fax spedita al domicilio del Consigliere almeno 10 giorni prima della riunione e dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno, l'ora della riunione; in caso di urgenza, il Consiglio potrà essere convocato a mezzo comunicazione telefonica, via fax, o via e-mail, con un preavviso di 48 ore.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite con la presenza di almeno sei consiglieri.

Le delibere sono accolte con almeno sei voti favorevoli.

Ogni Consigliere ha diritto ad un voto e non può dare deleghe.

Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale, che sarà sottoscritto dal segretario e dal Presidente e, se necessario, da uno o più scrutatori scelti fra i presenti.

Il Segretario è nominato dal Consiglio su proposta del Presidente.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Presidente presso la sede dell'Ente.

Art. 9 — LA PRESIDENZA

PRESIDENTE

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza Legale dell'Ente, sovrintende alla sua gestione e assicura l'attuazione delle direttive degli organi collegiali. Ha il potere di firma, che può delegare al Vice Presidente.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione alternativamente, di biennio in biennio, tra i propri membri di designazione dell'Associazione Imprenditoriale e quelli di designazione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

La riunione per l'elezione del Presidente sarà valida esclusivamente con la presenza degli otto consiglieri effettivi; la maggioranza necessaria per la elezione è di sei voti su otto votanti. Il Presidente rimane in carica per un biennio.

In caso di sua anticipata sostituzione, il nuovo Presidente, eletto con le medesime modalità, rimarrà in carica fino al compimento del biennio in corso.

In caso di temporaneo impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente:

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio e promuove la relativa verbalizzazione;
- dà attuazione alle delibere del consiglio, facendosi coadiuvare dal Vice Presidente;
- svolge tutti gli altri compiti a lui demandati dal Consiglio, previsti nello statuto o nel regolamento.

VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto tra i membri di designazione della parte di cui non è espressione il Presidente.

Il Vice Presidente esercita le funzioni ed i poteri del Presidente, in caso di assenza o impedimento di questi.

Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.

Art. 10 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, così designati: uno dall'Unione commercio turismo servizi, uno dalle Organizzazioni sindacali locali del settore, uno scelto di comune accordo tra le parti, e che risulti iscritto all'Albo dei Revisori ufficiali dei conti, che svolgerà le funzioni di Presidente del Collegio stesso.

Le stesse Organizzazioni nominano, uno per parte, due membri supplenti.

I Revisori rimangono in carica un biennio e possono essere riconfermati.

In caso di cessazione di un membro del Collegio nel corso del mandato, la sostituzione avrà luogo per il residuo periodo.

In caso di temporaneo impedimento, il Presidente è sostituito dal Revisore da lui designato.

Il Collegio esercita le funzioni di controllo della gestione e presenta al Consiglio di Amministrazione, al termine di ogni esercizio, la sua relazione in merito alle risultanze dell'esercizio stesso.

Il Collegio provvede alle verifiche di sua competenza, almeno una volta ogni tre mesi.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Le modalità di convocazione del Collegio sono le medesime di quelle previste per la convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE

L'Assemblea fissa, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, il compenso dei Revisori dei Conti, tenendo altresì conto delle tariffe previste per l'ordine professionale dei commercialisti.

Fisserà inoltre il compenso dei Consiglieri di Amministrazione, che potrà anche essere sotto forma di gettoni di presenza.

Si procederà invece a rimborsi ai Soci fondatori per i costi sostenuti per gestire l'attività dell'Ente Bilaterale tramite le persone fisiche delegate fiduciarmente a svolgere le attività necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 12 - PATRIMONIO SOCIALE

Tutti i mezzi patrimoniali dell'Ente Bilaterale, le sue rendite e i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare le risorse dell'Ente, e così qualsiasi bene mobile e immobile che a qualsiasi titolo, previa occorrendo eventuali autorizzazioni di legge, sia pervenuto nella disponibilità dell'Ente, compresi i beni realizzati o acquisiti con le entrate di cui sopra e così i contributi versati per l'Ente Bilaterale medesimo in applicazione del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi e i suoi rinnovi, nonché contributi eventualmente concessi da terzi, pubblici o privati, lasciti, donazioni, liberalità, a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell'Ente, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle medesime finalità in futuro.

Il regime giuridico relativo ai beni e più in generale al patrimonio dell'Ente è quello di fondo comune regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci fondatori dalla previsione del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I Soci non hanno diritto a titolo alcuno, in nessun caso, sul patrimonio dell'Ente, sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

Art. 13 - ESERCIZIO E BILANCIO

L'esercizio dell'Ente Bilaterale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione approverà il conto consuntivo dell'anno precedente e lo stato di previsione corredato della propria relazione e di quella del Collegio dei Revisori sullo stato e le prospettive dell'Ente.

Esso è trasmesso entro il 31 maggio di ogni anno ai soci fondatori.

Art. 14 - SCIoglimento

Nel caso di scioglimento per qualsivoglia motivo, l'intero patrimonio dell'Ente una volta procedutosi all'integrale pagamento degli eventuali debiti, sarà devoluto, sulla base di apposito accordo, a favore degli Enti Pubblici e Privati aventi finalità analoghe a quelle perseguite dall'Ente.

In caso di scioglimento il Consiglio di Amministrazione fungerà da liquidatore.

Art. 15 - CESSAZIONE DALL'ADESIONE

L'Iscrizione all'Ente Bilaterale cessa con:

- a) la cessazione dell'attività propria dell'azienda;
- b) l'adozione ed applicazione di CCNL diverso da quelli previsti dal presente statuto;
- c) La esclusione, disposta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in presenza di mancata contribuzione, o di morosità, o di altre gravi mancanze dei Soci beneficiari nei confronti dell'Ente Bilaterale.

In caso di cessazione dall'adesione, i Soci beneficiari non avranno diritto ad alcun rimborso per quote associative e/o contributi versati, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dalla adesione all'Ente Bilaterale.

Art. 16 - REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ' DELL'ENTE BILATERALE

Le attività dell'Ente in applicazione degli scopi statutari ed ogni altra materia attinente allo svolgimento delle stesse, sono disciplinate oltre che dal presente Statuto, dal Regolamento ratificato dal Consiglio di Amministrazione.

L'attuazione dei sopradefiniti scopi sarà disciplinata dal regolamento dell'Ente.

Art. 17 - FINANZIAMENTO

L'Ente Bilaterale è finanziato da quote versate da tutte le aziende del settore e dai loro dipendenti nella misura prevista dal Regolamento allegato.

L'Ente Bilaterale per conseguire i propri scopi, potrà utilizzare anche i seguenti mezzi:

- eventuali proventi pubblici e privati.
- eventuali proventi derivanti da iniziative sociali.

La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile e versata all'Ente Bilaterale territoriale unitamente a quello a proprio carico, con le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal regolamento delle Attività, valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia, e segnatamente quelle in materia di Associazioni di tendenza senza scopo di lucro.

In ogni caso, per solidale irrevocabile volontà delle parti stipulanti l'interpretazione e la applicazione delle disposizioni Statutarie, regolamentari e di Legge, dovrà tenere in preminente considerazione ed apprezzamento il testo, lo spirito e le ampie e riconosciute

finalità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende del terziario, Distribuzione e Servizi.

Modifiche dello Statuto potranno essere deliberate solo in rapporto a disposizioni espressamente pattuite a livello nazionale dalle parti stipulanti il CCNL, o, a livello territoriale, previo conforme parere, a pena di nullità, delle suddette Organizzazioni Nazionali.

Ente Bilaterale del terziario della distribuzione e dei servizi della provincia di Bolzano

Bilaterale Körperschaft für den Tertiärsektor der Verteilung und der Dienstleistungen der Provinz Bozen

R E G O L A M E N T O

Art. 1

Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Ente Bilaterale Territoriale costituito ai sensi dell'art. 16 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi del 3 novembre 1994 e successivi rinnovi.

Art. 2

La misura delle quote mensili di finanziamento dell'Ente Bilaterale Territoriale è stabilita nello 0,20 % di paga base e contingenza, di cui lo 0,10% a carico del lavoratore e lo 0,10% a carico del datore di lavoro.

Per le aziende del Turismo, la misura a carico dell'azienda è pari allo 0,30% e quella a carico del lavoratore è pari allo 0,10%

La misura delle quote potrà essere variata di comune accordo tra le parti (Unione commercio turismo servizi-Filcams/Fisascat/Uiltucs/Asgb).

Art. 3

La quota a carico del lavoratore è trattenuta dal datore di lavoro all'atto del pagamento delle retribuzioni mensili. Il relativo importo deve essere indicato con apposita voce nel foglio paga e sul libro paga.

Art. 4

Il versamento delle quote a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro andrà effettuato, sino al momento in cui diverrà operativa la convenzione con l'ente di riscossione prescelto, su un apposito conto corrente bancario.

Art. 5

Gli importi delle quote di cui all'articolo precedente devono essere versati dalle aziende contestualmente al versamento dei contributi previdenziali. In caso di ritardato versamento sono dovuti all'Ente Bilaterale Territoriale gli interessi di mora fissati nella misura del tasso legale, senza che ciò pregiudichi il diritto dell'E.B.T. medesimo di adire le vie legali.

Art. 6

I lavoratori ed i datori di lavoro che intendano avvalersi delle iniziative promosse dall'Ente Bilaterale Territoriale sono tenuti a comprovare l'avvenuto versamento del contributo, per almeno sei mesi prima, delle quote di propria competenza, mediante l'esibizione rispettivamente del foglio paga e della ricevuta del versamento (quota Ente Bilaterale = settore terziario: 0,10% lavoratore e 0,10% datore di lavoro — settore turismo: 0,10% lavoratore e 0,30% datore di lavoro - quota COVELCO = 0,40% lavoratore e 0,40% datore di lavoro sia del

terziario che del turismo). Le suddette quote dovranno essere evidenziate separatamente sul foglio paga.

Art. 7

Ogni mese, l'istituto bancario prima, e l'Ente di riscossione col quale verrà stipulata la convenzione poi, è tenuta ad inviare all'Ente Bilaterale della Provincia di Bolzano un riepilogo delle quote versate.

Il riepilogo dovrà contenere:

- numero matricola INPS del datore di lavoro;
- denominazione sociale;
- periodo;
- numero dipendenti;
- base di calcolo (paga base e contingenza);
- ammontare dell'importo versato;
- dal momento in cui diverrà operativa la convenzione con l'Ente di riscossione anche il codice che verrà concordato.

Art. 8

Su apposita richiesta i modelli DM/10 dovranno essere esibiti.

Art. 9

Vista la particolare situazione della provincia di Bolzano, il versamento all'Osservatorio nazionale verrà effettuato annualmente entro il 31 maggio dell'anno successivo nella percentuale che dovrà essere concordata tra lo stesso Osservatorio e le Organizzazioni fondatrici dell'Ente Bilaterale Territoriale e che, al netto delle spese di esazione, dovrà assumere quale base l'insieme delle quote versate all'Ente stesso entro l'ultimo giorno del mese di dicembre.

File: ENTE
BILATERALE TERZIARIO